



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Trieste, 25 settembre 2006

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

Prot. 25038/ PROD.COMM.

Rif. prot. n. 18452 dd. 12/09/2006

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005, artt. 39 e 72

Subingresso – Subaffitto d'azienda.

Si fa riferimento alla nota del Comune in indirizzo, con la quale è stata evidenziata la problematica di cui all'oggetto, per evidenziare in proposito quanto segue.

La L.R. 29/2005, all'articolo 39, comma 3, ed all'articolo 72, comma 5, contiene due disposizioni sostanzialmente identiche, in materia di trasferimento dell'azienda di commercio ovvero di somministrazione: *<<Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo (subingresso), è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione (...)>>*.

“Dante causa” è colui che trasferisce l'attività, ossia l'azienda, e per espressa disposizione di legge *<<è necessario>>* che il dante causa sia lo stesso “titolare” oppure l' “erede” o il “donatario” sempre del titolare: la formula normativa letterale *<<è necessario>>* sta a significare che l'elenco dei soggetti ivi indicati ha natura tassativa, e questo esclude ogni altra posizione giuridica, tra cui in particolare quella dell' “affittuario” d'azienda.

Devesi osservare che la disposizione in esame ricalca pressoché pedissequamente quanto sancito dagli articoli 54, comma 7, e 56, comma 3, del DPGR 2277/1977 (Regolamento di esecuzione della disciplina del commercio fisso e ambulante), trattandosi quindi di precetti che derivano dalla pregressa normativa, vigente appunto dal 1977.

Anche se la cosiddetta “clausola di subaffitto” fosse inserita all’interno del contratto d’affitto d’azienda, questo non assumerebbe alcuna rilevanza per l’Amministrazione precedente, la quale non può estendere il controllo istituzionalmente attribuito alla verifica e all’interpretazione di clausole contrattuali aventi valore, ai sensi dell’articolo 1372 del codice civile, esclusivamente tra le parti (cfr. TAR Lazio, sez. II, Roma, 14 ottobre 2005, n. 8610).

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr/